

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	449
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Stato e avanzamento degli Ufficiali della guardia di finanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1477) . . . . .	449
PRESIDENTE . . . . .	449, 450, 451, 452, 453, 454, 455
GIGLIA, <i>Relatore</i> . . . . .	450, 451, 452, 453, 454, 455
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i> . . . . .	450, 451, 453, 454, 455
PASSONI . . . . .	451, 452, 453, 455
PRETI . . . . .	454, 455
FALETRA . . . . .	455
RAFFAELLI . . . . .	455
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per i finanziamenti indu- striali nell'Italia meridionale ed insu- lare. (1410) . . . . .	455
PRESIDENTE . . . . .	455, 458, 460, 461
FALETRA . . . . .	457, 458, 460
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	458, 459
RAFFAELLI . . . . .	458
GIGLIA . . . . .	458
MARZOTTO . . . . .	458, 460
AUDISIO . . . . .	460, 461
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le fi- nanze</i> . . . . .	462
PRESIDENTE . . . . .	462

**Proposta di legge (Discussione):**

	PAG.
TROISI: Modifiche alla legge 6 agosto 1954 n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari (687) . . . . .	462
PRESIDENTE . . . . .	462, 463
SCARLATO, <i>Relatore</i> . . . . .	462, 463
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	463

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . .	463
----------------------	-----

**La seduta comincia alle 9,30.**

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Longoni.

**Discussione del disegno di legge: Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1477).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato e avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza ». Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Giglia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIGLIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1477 relativo al nuovo stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza, oggi sottoposto al nostro esame, è stato già approvato dalla Commissione competente del Senato e risponde alla esigenza di adeguare l'ordinamento del corpo della guardia di finanza, lo stato giuridico ed i criteri di avanzamento a quelli delle altre forze armate dello Stato.

Si ricorderà infatti che con i provvedimenti di legge 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, sono stati regolati in modo uniforme e con nuovi criteri, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Il provvedimento odierno, coi suoi 25 articoli, mira ad applicare agli ufficiali della guardia di finanza, i benefici e le norme previsti dalle leggi sopracitate, con qualche adattamento relativo alle caratteristiche particolari del corpo stesso.

Tralasciando la parte formale relativa alle competenze del Ministro delle finanze e del comandante del corpo rispetto alle analoghe competenze del Ministro della difesa e dei comandanti dei vari reparti, le modifiche sostanziali sono:

1°) il mantenimento degli attuali limiti di età per la cessazione dal servizio, che risultano superiori a quelli in atto in vigore per gli ufficiali dei carabinieri; ma più che di una innovazione si tratta del mantenimento di un criterio e di un beneficio fin qui goduto;

2°) il diverso sistema previsto per l'avanzamento a scelta che si discosta da quello attualmente in vigore presso le altre forze armate e che si basa sul criterio della vacanza obbligatoria.

Come i colleghi già sanno, le leggi sopracitate, al fine di garantire uno sviluppo rapido di carriera, prevedono l'obbligatorietà di anno in anno, di rendere liberi un certo numero di posti nei vari gradi, collocando in soprannumero o a disposizione, coloro che non conseguano l'idoneità al grado superiore.

Il disegno di legge, al nostro esame, prevede invece, all'articolo 9 che il numero degli ufficiali da valutare annualmente deve essere sempre riferito al numero delle vacanze prevedibili.

Viene in tal modo stabilito un rigido criterio che non consente un avanzamento normalizzato, basato su promozioni in numero fisso e sulla formazione di vacanze obbligatorie.

Non è parso, infatti, ancora confacente col particolare ordinamento del corpo, aderire al nuovo sistema.

Debbo auspicare che in un prossimo futuro possano, tali criteri, del tutto adeguarsi a quelli delle forze armate.

Per il resto il provvedimento in esame, che non comporta oneri di bilancio essendo state le provvidenze di carattere economico già estese alla Guardia di finanza, prevede solo modifiche di carattere tecnico, rispetto alle leggi che ho sopra citato e di cui si propone l'adeguamento per la guardia di finanza.

Ne raccomando quindi l'approvazione.

Debbo inoltre comunicare che l'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 1 si aggiunga un secondo comma:

« Gli ufficiali dichiarati non idonei nella prima valutazione, sono nuovamente valutati in occasione della valutazione successiva. Se dichiarati la seconda volta non idonei, rimangono in servizio permanente effettivo fino al limite di età stabilito per il loro grado ».

Faccio mio tale emendamento ma modificato come segue: « Gli ufficiali dichiarati non idonei nella prima valutazione, sono nuovamente valutati in occasione della valutazione successiva dopo almeno 4 anni dalla prima valutazione.

Se dichiarati la seconda volta non idonei, rimangono in servizio permanente effettivo fino al limite di età stabilito per il loro grado ».

Al riguardo debbo far osservare che vi sono ufficiali che dopo 10 anni di servizio restano allo stesso grado.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi è un presupposto fondamentale, che sono dichiarati non idonei!

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Giglia per la sua relazione. Debbo informare la Commissione che oltre agli emendamenti presentati all'articolo 1 di cui ha dato lettura l'onorevole Relatore, vi è un emendamento all'articolo 22, presentato dagli onorevoli Faletta e Raffaelli. Ne do lettura:

« I capitani dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore rimangono in servizio permanente effettivo fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il loro grado.

Tale disposizione si applica anche ai capitani trattenuti in servizio permanente effettivo per effetto dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84, anche se alla data di

entrata in vigore della presente legge avessero già compiuto i 4 anni di trattenimento in servizio previsti dal citato articolo 1 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo, con sincerità e franchezza, come è mia abitudine, dire di non aver studiato direttamente il problema e non mi sento, logicamente, di poter aderire ad una valutazione superficiale.

Debbo aggiungere, però, che i tre emendamenti presentati sono in netto contrasto con lo spirito della legge in quanto essa vuole inquadrare la sistemazione dello stato degli ufficiali della guardia di finanza, nel quadro generale della sistemazione di tutti gli ufficiali delle forze armate dello Stato ed accettando gli emendamenti proposti si farebbe, invece, un notevole passo indietro, si appesantirebbe ancora di più la posizione poiché si ritornerebbe, dopo quattro anni, sui giudizi di avanzamento. Credo non si vorrà porre il Governo in condizione di provocare un dibattito anche più ampio. Il Governo è in imbarazzo; le vie che si possono seguire sono o il rinvio della discussione per uno studio più approfondito oppure la rimessione in Assemblea.

PRESIDENTE. Propongo di passare all'esame degli articoli e degli emendamenti presentati, di cui due all'articolo 1, di cui ha dato lettura l'onorevole Relatore, ed uno all'articolo 22 di cui ho dato io stesso lettura.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo 1:

« Agli ufficiali della guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito (arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160, e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di cui agli articoli seguenti ».

PASSONI. Desidero conoscere il significato della parola « valutazione » contenuta nell'emendamento Giglia.

PRESIDENTE. Ritengo si riferisca agli esami per l'avanzamento.

GIGLIA, *Relatore*. L'onorevole Piola, Sottosegretario alle finanze, nel dare al Senato la giustificazione dei criteri adottati, affermò che era meglio attendere l'esperienza che

sta facendo l'esercito. È, però, una esperienza che dura da due anni. Sia il Relatore il Senatore Bosco, sia il Sottosegretario Piola, furono poi concordi nel proporre l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ripeto che fino ad ora sono stati presentati all'articolo 1 due emendamenti. Il primo è dell'onorevole Tozzi Condivi e dice:

« All'articolo 1 aggiungere il seguente secondo comma:

« Gli ufficiali dichiarati non idonei nella prima valutazione sono nuovamente valutati in occasione della valutazione successiva. Se dichiarati la seconda volta non idonei rimangono in servizio permanente effettivo fino al raggiungimento del limite di età stabilito per il loro grado ».

Anche il secondo emendamento, presentato dal Relatore, è aggiuntivo e dice:

« Gli ufficiali dichiarati non idonei nella prima valutazione sono nuovamente valutati in occasione della valutazione successiva, dopo almeno 4 anni dalla prima valutazione. Se dichiarati la seconda volta non idonei, essi rimangono in servizio permanente effettivo fino al limite di età stabilito per il loro grado ».

Ritengo sia il caso di discutere questi due emendamenti per ricercare, d'accordo col Governo, una possibile linea di intesa, prima di accedere alla richiesta del Governo — legittima in quanto per la prima volta trattiamo questo disegno di legge — di un rinvio della discussione ad altra seduta.

In merito alla fissazione del limite minimo di 4 anni prima di una seconda valutazione dell'ufficiale, devo tuttavia osservare che la legge vigente prevede che detti ufficiali siano mantenuti in servizio permanente per quattro anni. Dato che si è fatto richiamo alla legge 27 febbraio 1955, n. 84, mi pare che essa debba ancora essere operante e con essa il limite di quattro anni di trattenimento in servizio degli ufficiali non valutati. Quale valore effettivo ha l'emendamento?

GIGLIA, *Relatore*. Il riferimento alla legge numero 84 è necessario in quanto il nuovo stato degli ufficiali dell'esercito prevede che l'ufficiale non riconosciuto idoneo non è più valutato una seconda volta. Ma per l'esercito le condizioni sono diverse!

PASSONI. Mi pare che il problema di fronte al quale ci troviamo sia un richiamo esplicito alla legge n. 84 del 1955 e concordo con l'osservazione del Presidente il quale

rileva che se è operante la legge del 1955 secondo la quale dopo 4 anni chi non è stato valutato deve lasciare il servizio, l'emendamento del Relatore presuppone una modifica della legge stessa. Vorrei chiedere quale è la norma che ha modificato questa legge del 1955.

GIGLIA, *Relatore*. Oggi con la nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito tutti gli ufficiali possono arrivare fino al limite di età stabilito per il loro grado.

È invece il problema relativo alla valutazione che si presenta sotto aspetti diversi fra esercito e guardia di finanza. Infatti mentre nell'esercito vengono create delle vacanze obbligatorie per le quali vengono effettuate le promozioni anche in eccedenza, nella guardia di finanza queste vacanze obbligatorie non esistono in quanto il corpo per la sua stessa struttura non avrebbe modo di utilizzare gli ufficiali promossi in soprannumero. E allora, dato che la valutazione degli ufficiali della guardia di finanza viene fatta almeno per un numero triplo dei valutabili — il che implica che i due terzi non sono valutati — e non ci sono le vacanze obbligatorie, sottoponiamo almeno ad una seconda valutazione questi ufficiali. Ci sono dei capitani che a 40 anni vengono scrutinati per la promozione a maggiore e se non dichiarati idonei rimangono in tale grado fino al compimento del 54° anno senza poter sperare in un giudizio di revisione, in un secondo appello.

PASSONI. Vorrei sapere — a titolo di informazione — qual'è il meccanismo applicato per gli avanzamenti nell'arma dei carabinieri, e perché non si è ritenuto di applicare alla guardia di finanza lo stesso meccanismo in vigore per i carabinieri.

GIGLIA, *Relatore*. Per i carabinieri vige lo stesso sistema delle vacanze obbligatorie in uso per l'esercito; quanto alla diversità di sistema applicato essa è dovuta al fatto che la guardia di finanza è gelosa di una sua prerogativa, quella dei limiti di età.

PRESIDENTE. Ma, allora, a me è parso di capire che è intervenuta gradualmente questa modificazione nella struttura della guardia di finanza (non so se anche in altri corpi armati dello Stato): vi era, un tempo, un limite che decorreva dal momento nel quale l'ufficiale era ritenuto non promovibile non avendone le qualità, limite che, nel 1955, era di quattro anni; si davano cioè all'ufficiale ritenuto non idoneo per servire ancora nel corpo, quattro anni di tempo. È intervenuto, poi, un criterio che non è molto in armonia con l'efficacia

dei servizi ma che può anche rispondere a criteri umanitari, e si è posto un limite di permanenza in servizio che, per i capitani, è a 54 anni di età (i generali di divisione cessano dal servizio a 64 anni e, scendendo, si è giunti ai 54 anni dei capitani); gli esclusi in quanto giudicati non idonei, non avranno però più la possibilità, pur permanendo in servizio, di accedere ai gradi superiori.

Ora si dice: dal momento che trattiamo questi ufficiali in servizio, anche per motivi di carattere, dirò così, sociale, sociale, ridiamo loro la possibilità di presentarsi alla valutazione per il grado superiore.

Non mi intendo di organizzazione militare e non sono in grado di esprimere una opinione competente ma a me sembra che, da un allargamento all'altro, finiamo col considerare gli ufficiali in un quadro molto teorico di rendimento tecnico. E ciò mi auguro che non avvenga. Il dover sostenere una prova è anche un incentivo, per l'ufficiale, a migliorare le sue capacità e le sue prestazioni; altrimenti, avendo la sicurezza che, in quanto capitano tira avanti nel servizio fino a 54 anni, qualche ufficiale in quelle condizioni potrebbe essere tentato di pensare, più che al servizio a quell'ufficio di consulenza tributaria che gestirà una volta ottenuta la pensione dal corpo.

GIGLIA, *Relatore*. Desidero leggere le parole che il relatore al Senato, che è stato Sottosegretario di Stato alla difesa e che conosce bene la materia, ha letto al Senato: « La situazione è questa: *i beati possidentes* che si trovano ai gradi alti non hanno interesse ad applicare le vacanze obbligatorie, perché perderebbero le funzioni pur rimanendo a quel grado, mentre quelli che stanno sotto premono perché il sistema venga senz'altro attuato: è un conflitto di interessi contrapposti che va risolto con la maggiore utilità del corpo e per la pubblica Amministrazione. Marina, esercito e aeronautica ne hanno dimostrato l'alta utilità e i notevoli vantaggi ». Si riferiva al sistema della vacanza obbligatoria.

PRESIDENTE. Senza emendamenti.

GIGLIA, *Relatore*. Ma noi abbiamo il posto rigido, non la vacanza obbligatoria.

PRESIDENTE. Ci deve allora essere spiegato perché non si adotta il sistema della vacanza obbligatoria.

GIGLIA, *Relatore*. Lo attribuisco alla struttura del Corpo. C'è una particolare forma di resistenza da parte degli alti gradi che sono poi quelli che fanno le leggi. Lo sviluppo di carriera previsto per l'esercito, la marina e l'aeronautica, qui non c'è assolutamente.

Consideriamo quindi, almeno la possibilità di un secondo giudizio.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Così annulla la ragion d'essere della disposizione particolare.

PASSONI. Dichiaro che l'emendamento, così come è stato configurato, non mi trova d'accordo. Sono disposto a sottoscrivere le parole dette al Senato dal Relatore senatore Bosco; evidentemente egli ha sufficiente esperienza per valutare questa situazione.

In questo caso, il problema va visto in altri termini. Noi che facciamo le leggi, possiamo giungere alla conclusione di riesaminare la situazione ma non risolverla creando, come facciamo, un'altra sperequazione.

Vediamo il problema in termini generali e, se è il caso di uniformare il regolamento di avanzamento della guardia di finanza per quanto è possibile a quello delle altre armi, creando tutte le garanzie che nelle altre armi si hanno, facciamolo.

GIGLIA, *Relatore*. L'emendamento mira a far sì che, ferma restando la legge nella sua articolazione, si dia la possibilità all'ufficiale, di essere sottoposto una seconda volta al giudizio di valutazione.

PASSONI. Dobbiamo approvare una legge che risolva il problema nel suo complesso. Non ritengo che il problema possa essere sistemato con un provvedimento del quale si prende atto che, così come è congegnato, favorisce le situazioni di alcuni gradi molto elevati.

PRESIDENTE. Vorrei leggere, per chiarire, le illustrazioni che l'onorevole Sottosegretario alle finanze Piola ha dato nella seduta della Commissione Finanze e tesoro del 15 luglio 1959 al Senato, in sede deliberante « Desidero però mettere l'accento sul secondo motivo che è quello che si basa sulla preoccupazione che, non estendendo anche alla guardia di finanza il sistema vigente per l'esercito, coloro che si trovano in un grado inferiore, di fronte ai giovani ufficiali di grado superiore, non possono avere quello sviluppo di carriera cui, viceversa, hanno diritto di aspirare. Ed è su questo punto che io intendo richiamare ancora una volta l'attenzione della Commissione, e cioè sul fatto che — dato l'ordinamento della guardia di finanza, e il numero degli ufficiali che essa comprende — le vacanze che si verificano normalmente sono in numero tale da togliere questa preoccupazione, almeno allo stato attuale, agli ufficiali di grado inferiore che aspirino all'avanzamento. Dirò piuttosto che la Guardia di finanza si è sempre trovata

indietro di qualche anno nelle leggi di avanzamento che sono state promosse e approvate per l'esercito. E forse questo essersi trovata in ritardo di qualche anno ha giovato, nel senso che le leggi di avanzamento non sempre rappresentano provvedimenti privi di dimenticanze se non proprio di ingiustizie, in quanto il legislatore non è sempre in grado di prevedere le conseguenze dell'atto che va ad approvare. Cosicché arrivare in un secondo momento può anche giovare nel senso di tenere conto degli effetti dei provvedimenti che già sono diventati leggi dello Stato. Tanto più in questo caso, in cui il sistema introdotto per l'esercito e i carabinieri indubbiamente destò molte perplessità nello stesso legislatore, per seguire una via piuttosto che un'altra. E anche oggi nello stesso ambito dell'esercito non tutti sono concordi che sia stato un bene: vi sono quelli i quali ritengono che il provvedimento rappresenti il *non plus ultra*, altri che si ritengono sacrificati. Ora, tenendo conto di questa situazione, delle difficoltà già incontrate e che si incontrano in sede di provvedimento già approvato per l'esercito, e soprattutto del fatto che vi è la certezza che non si avrà nell'ambito della guardia di finanza una deficienza nello sviluppo delle carriere, io penso che la Commissione possa tranquillamente approvare il disegno di legge in esame anche se non è perfettamente adeguato al sistema di avanzamento attuato per l'esercito ».

Vorrei porre un quesito. Il Sottosegretario alle finanze, Piola, ha detto, in quella sede, che non vi è, di fatto, nella guardia di finanza, una situazione per la quale, il lasciare gli ufficiali in servizio fino ad una età determinata, non dia la possibilità che si presentino vacanze. Non ne capisco la ragione. Escludendo quella — assurda — di una maggiore mortalità in confronto a quella degli ufficiali dell'esercito rimane l'altra delle dimissioni. Ora le dimissioni hanno due aspetti: il primo è quello dell'ufficiale che se ne va via perché sente che non ha più il diritto di restare; il secondo è quello dell'ufficiale di migliore qualità che abbandona l'amministrazione pubblica per occuparsi in altre amministrazioni.

Non sono estremamente convinto che si debbano concedere questi che chiamerei « esami di ottobre ».

GIGLIA, *Relatore*. Non dissento dal principio di lasciare invariato l'attuale criterio di avanzamento; dissento dal fatto che questo sistema è talmente rigido da chiudere ogni possibilità fino all'esaurimento della carriera.

PRESIDENTE. Questo avviene anche nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica.

GIGLIA, *Relatore*. Sì, ma con disponibilità di posti diversi!

PRESIDENTE. L'importante è il criterio. Una volta che noi ammettessimo questo, si faranno avanti gli ufficiali delle altre armi per chiedere che anche a loro venga concessa la possibilità di ottenere due scrutini.

GIGLIA, *Relatore*. Desidero informare che la legge che è stata approvata nel 1956 per gli ufficiali di pubblica sicurezza stabilisce che l'ufficiale è nuovamente valutato in occasione della valutazione successiva. Vi è, quindi, un precedente e la guardia di finanza è più vicina alla pubblica sicurezza che all'esercito!

PRETI. Io non sono del tutto convinto della opportunità di stabilire per la guardia di finanza il sistema di avanzamento che è in vigore per le altre forze armate: di prendere cioè i primi diciotto tenenti colonnelli e fra questi scegliere i sei da promuovere mentre i rimanenti dodici vengono scartati.

Quali sono gli inconvenienti di questo sistema? Che un ufficiale valoroso può ad un certo momento venire scartato solo perché si trova in una rosa di commilitoni magari eccelsi; mentre in altro periodo un ufficiale mediocre può venire prescelto solo perché si trova ad essere esaminato assieme ad altri ufficiali mediocri; dato che c'è, per esempio, un corso in cui si trovano tutti ottimi elementi mentre in un altro — precedente o successivo — possono predominare gli elementi mediocri.

Evidentemente questo sistema non è giusto perché l'avanzamento non dipende tanto dal merito assoluto degli ufficiali, ma dal merito relativo degli elementi che vengono a trovarsi nella rosa degli esaminandi per la scelta. So che a questo sistema non sono favorevoli neppure molti ufficiali della guardia di finanza benché — se ben ricordo — a suo tempo il Ministero della difesa facesse pressioni per l'adozione di un sistema unico per tutti i corpi delle forze armate, e quindi anche della guardia di finanza.

Ripeto che se dovessi dare un giudizio — anche per l'esperienza diretta che ho fatto in materia di promozioni quando ero al dicastero delle finanze — sarei più propenso ad un giudizio negativo. Se si fosse applicata la nuova legge, per esempio, quest'anno avrebbero dovuto essere esaminati necessariamente sei colonnelli per la promozione di due di essi a generale, e qualcuno di essi, meritevole, avrebbe finito per essere scartato. Quindi per quanto riguarda l'avanzamento

degli ufficiali della guardia di finanza lascerei in vigore le attuali norme anziché adottare quelle in vigore per le altre forze armate che fanno capo al Ministero della difesa.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio presente all'onorevole Preti che ci troviamo in sede di valutazione degli emendamenti. A questo punto vorrei chiedergli se il suo giudizio si riferisce al giudizio di avanzamento normale oppure all'avanzamento a scelta.

PRETI. Non conosco gli emendamenti: ho semplicemente dichiarato quale è il mio punto di vista sulla questione fondamentale.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Preti che stiamo discutendo sugli emendamenti all'articolo 1 (aggiuntivi) relativi ad una seconda valutazione da ammettersi per gli ufficiali della guardia di finanza: una specie di giudizio d'appello pur rimanendo fermi i limiti di età.

PRETI. Non è possibile adottare una norma del genere di quella proposta dal Relatore perché quando si è negli alti gradi si è spesso vicino al limite di età per la pensione e non si possono attendere quattro anni.

GIGLIA, *Relatore*. Il limite dei quattro anni è chiesto per i gradi bassi, praticamente per gli alti gradi rimane il sistema rigido della selezione in quanto se un tenente colonnello non è prescelto non ha praticamente quattro anni di tempo per attendere una nuova valutazione.

PRESIDENTE. Praticamente la situazione si può così sintetizzare: in un primo tempo esisteva un ordinamento che prevedeva che colui che non era scrutinato aveva il diritto di rimanere nel grado soltanto per altri quattro anni. Successivamente si è stabilito che per l'esercito dovesse permanere una garanzia di impiego anche per colui che non era stato scrutinato, fino ad una certa età. Ora con un emendamento si cerca di istituire — pur rimanendo ferma la garanzia dell'età per il congedo — la possibilità di un secondo appello per quanto riguarda la valutazione.

GIGLIA, *Relatore*. Desidero a questo punto leggere agli onorevoli colleghi il parere che ha dato in proposito sul disegno di legge la IV Commissione permanente (Difesa) del Senato:

« La legge rispondendo a finalità differenziate si discosta intieramente dalla legge di avanzamento delle tre forze armate (legge n. 1137 del 12 novembre 1955) in quanto non accetta il concetto della vacanza obbligatoria.

Rinuncia così ai due obiettivi principali perseguiti dalla n. 1137 sopracitata e cioè

a) normalizzazione delle carriere; b) selezione. Pende a far progredire di ogni blocco presentato alla valutazione, non gli idonei, ma i migliori fra gli idonei.

È chiaro che col blando sistema di scelta adottato e col rinunciare alla vacanza obbligatoria, la maggior parte del personale sarà eliminato col cieco criterio del limite di età.

I concetti di normalizzazione e di scelta furono adottati, non senza molti contrasti, per le forze armate: è probabile che tali necessità non siano altrettanto sentite nella guardia di finanza oppure che i contrasti abbiano addirittura impedito di adottare procedimenti simili a quelli della legge numero 1137 ».

**PRESIDENTE.** Onorevole Relatore, quale parere ha espresso la VII Commissione della Camera ?

**GIGLIA, Relatore.** Parere favorevole.

**PRETI.** Ho l'impressione, dopo aver preso visione degli emendamenti, che potremmo forse approvare troppo affrettatamente delle disposizioni che non sarebbero proprio *ad hoc*. Se l'onorevole Presidente e lo onorevole Relatore non fossero di parere contrario, proporrei che si addivenisse ad un breve rinvio della discussione così da esaminare il tutto, più obiettivamente. Ritengo che anche l'onorevole Sottosegretario per il tesoro, abbia implicitamente, espresso parere favorevole ad una breve dilazione.

**TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Lo ho dichiarato esplicitamente all'inizio.

**PASSONI.** Chiedo il rinvio della discussione.

**PRESIDENTE.** Proporrei che, prima di rinviare la discussione, si procedesse ad un breve esame dell'emendamento proposto dagli onorevoli Faletra e Raffaelli così da poter studiare attentamente, nel frattempo, anche quel problema.

**TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Ritengo che l'onorevole Faletra, dopo la discussione avvenuta e dopo la lettura delle osservazioni fatte al Senato, chiederà di rimeditare sull'emendamento.

**FALETRA.** Nella prossima discussione si proporrà, se del caso, un emendamento concordato.

**PRESIDENTE.** Desidero conoscere se dobbiamo attendere l'emendamento concordato o se dobbiamo considerare acquisita agli atti l'attuale proposta di emendamento.

**RAFFAELLI.** I chiarimenti dati non chiariscono nulla. Malgrado tutto, i capitani che si trovano in condizioni di non idoneità alla

prima valutazione, per effetto della legge che consente loro di rimanere in servizio 4 anni, sono costretti ad andarsene e non raggiungono i limiti di età.

**GIGLIA, Relatore.** Con la presente legge qualsiasi ufficiale arriva al limite di età che, per i capitani, è di 54 anni.

**TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** È una situazione diversa da quella proposta dall'emendamento e che è più favorevole; va quindi rimeditata proprio da parte di chi vuole stabilire un trattamento di maggior favore.

**RAFFAELLI.** È un'opera di difesa che noi facciamo.

**TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Rientrerà nella responsabilità del Relatore e poi di tutta la Commissione.

**PRESIDENTE.** Propongo che il seguito dell'esame del disegno di legge venga rinviato con preghiera all'onorevole Relatore di prendere contatti con il Governo, tenuto conto dei risultati della discussione già svolta. Il provvedimento rimane quindi all'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### **Discussione del disegno di legge: Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per i finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare. (1410).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per i finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare ».

Informo innanzitutto che le Commissioni IV Giustizia, V Bilancio e XII Industria non hanno fatto, a tutt'oggi, pervenire il loro parere; essendo però largamente scaduti i termini ritengo opportuno che la nostra Commissione proceda, non attendendo ulteriormente i pareri di cui sopra.

Poiché del provvedimento sono io stesso Relatore, riferirò brevemente.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, ha per fine di dare valore legale ad un accordo stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concernente l'assegnazione all'Italia di prodotti agricoli americani.

I prodotti agricoli americani, oggetto del disegno di legge, sono quelli indicati nello articolo 1 dell'Accordo e riguardano: cotone

per 20 milioni 700 mila dollari, tabacco per 3 milioni di dollari, pollame (polli e tacchini) per 500 mila dollari nonché gli oneri relativi ai trasporti che si aggiungono al valore delle merci per 800 mila dollari. In totale 25 milioni di dollari.

All'articolo 2; l'Accordo, che è stato redatto il 7 marzo 1958, stabilisce gli impieghi dei ricavi. Indica quindi 12 milioni 500 mila dollari (il cui controvalore in lire italiane sarà poi preso come oggetto del provvedimento legislativo) destinati a prestiti per promuovere lo sviluppo economico nel nostro paese; 6 milioni 250 mila dollari destinati per prestiti accordati dall'Export-Import Bank ai sensi della legge d'impiego degli Stati Uniti; 5 milioni 900 mila dollari destinati a soddisfare le spese sostenute dagli Stati Uniti d'America in Italia e 350 mila dollari destinati a fornire assistenza nelle forme previste dalla Sezione 104 della legge degli Stati Uniti d'America. Così stabilisce l'Accordo.

La parte oggetto del provvedimento in esame è quella che si riferisce ai 12 milioni 500 mila dollari, pari a lire 7.812.500.000, destinati a promuovere lo sviluppo economico del nostro paese; queste somme saranno versate — dice l'articolo 2 del disegno di legge — all'I. S. V. E. I. MER., all'I. R. F. I. S. ed al C. I. S., istituti che hanno per oggetto lo sviluppo della economia meridionale. Con il disegno di legge in esame vengono regolate le modalità di utilizzazione e di restituzione dei prestiti citati e vengono, a tale proposito, ricordate le norme che sono state adottate già in precedenza per l'approvazione e la messa in esecuzione di altri analoghi accordi.

Il provvedimento stabilisce che è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di lire 7.812.500.000, in quanto non si attende che tali somme siano integralmente costituite; i ricavi e le vendite hanno luogo con una procedura che deve tenere conto anche delle esigenze del mercato italiano e conseguentemente l'articolo 1 considera la possibilità che man mano che le somme si rendono disponibili, possano essere versate secondo le percentuali indicate all'articolo 2 ai fondi I. S. V. E. I. MER., I. R. F. I. S. e C. I. S. e, di conseguenza, non si attenda che tutta la somma venga formata. Lo stesso articolo 2 indica le quote di attribuzione e di ripartizione fra i tre istituti prima citati. Dette quote sono fissate dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38 e sono: il 61 per cento all'I. S. V. E. I. MER., il 29 per cento all'I. R. F. I. S. e il 10 per cento al C. I. S.

L'articolo 3 stabilisce alcune modifiche alle norme regolanti attualmente la materia, norme fissate con la legge 12 febbraio 1955, n. 38, seguite anche dalle leggi n. 48 del 1957 e n. 102 del 1958. Attualmente i mutui sono accordati all'interesse globale del 5,50 per cento e viene attribuita dagli istituti finanziari, ai fondi per la gestione, l'aliquota del 3,50 per cento che è il corrispettivo delle spese di amministrazione e della quota di rischio. Le perdite, come è noto, sono per il 30 per cento a carico di questi istituti finanziari e per il 70 per cento a carico dei fondi. Ora, con l'articolo 3, si propongono delle varianti.

Stabiliva l'articolo 3 comma 4° della legge n. 48 del 1957 che era riconosciuta, oltre al privilegio regolato dal decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, anche la facoltà di accensione di ipoteca sugli immobili dell'azienda.

Erano sorte delle perplessità circa la esatta intenzione del Legislatore quando stabilì detta norma e circa la natura volontaria dell'ipoteca.

Pareva che il privilegio potesse costituirsi sugli impianti e macchinari soltanto una volta accesa l'ipoteca sugli immobili dell'azienda. Per chiarire tutto questo — naturalmente l'interpretazione degli istituti di credito è sempre estremamente rigida di fronte alla tutela dei loro crediti — l'articolo 3 del disegno di legge, al comma 4° chiarisce che gli istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni. Gli Istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali e qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie. In altri termini la garanzia ordinaria di queste operazioni è chiaramente stabilita nell'accensione del privilegio di cui al predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1075 del 1947 mentre è chiaramente indicata la facoltività sia dell'accensione dell'ipoteca sull'immobile aziendale che di altre garanzie per le quali — dice il testo — occorre la sussistenza di eccezionali condizioni.

L'articolo 4 modifica quanto in materia stabiliscono le leggi 15 febbraio 1957, n. 48, e 8 febbraio 1958, n. 102. stabilendo una precisa norma circa le operazioni di cui all'articolo 3.



All'articolo 5 si stabilisce che nel caso in cui le restituzioni degli enti e degli istituti — per conseguenza delle perdite che avessero eventualmente subito — non fossero sufficienti ad assicurare la copertura integrale dell'ammortamento del previsto, alle scadenze previste, la relativa integrazione della spesa sarà sostenuta dal bilancio statale « salvo eventuale rivalsa ». L'eventualità della rivalsa è in relazione alle procedure che all'atto in cui dovesse operare questa garanzia del bilancio dello Stato, fossero in atto nei confronti di debitori insolventi, ed alla possibilità di una efficienza concreta di queste azioni.

Gli articoli 6 e 7 contengono norme di carattere formale.

La mia breve relazione si conclude con l'invito alla Commissione ad approvare il disegno di legge. È il terzo che noi approviamo in materia: il primo mise a disposizione degli Istituti I. SV. E. I. MER., I. R. F. I. S. C. I. S. la somma di 8.750 milioni; il secondo un'altra somma di 15.875 milioni; questo ne mette a disposizione altri 7.800. Si tratta di prestiti che, pur non vistosi nel loro importo, nel complesso però servono ad aiutare quell'opera di miglioramento nelle regioni meridionali che sta a cuore a tutti noi, a qualsiasi settore politico si appartenga.

Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale.

FALETRA. Signor Presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione ed all'attenzione degli onorevoli colleghi la necessità di un attento esame di questo disegno di legge; esame attento soprattutto sulla scorta dei risultati che questi prestiti concessi dagli Stati Uniti hanno avuto sull'economia del nostro paese. Sarebbe utile, a mio parere, che prima di discutere per approvare questo provvedimento — lungi da me però l'idea di una manovra dilatoria o ostruzionistica — noi avessimo da parte del Ministro del tesoro un quadro sulla utilizzazione di questi fondi.

Perché io, come siciliano, sono interessato al modo con cui sono stati spesi questi fondi, e le posso assicurare che la politica seguita dall'I. R. F. I. S. nella loro distribuzione attraverso le indicazioni della Cassa del Mezzogiorno, non corrisponde — a mio modo di vedere — ai reali interessi del paese, né ha raggiunto gli scopi per cui l'I. R. F. I. S. e la Cassa del Mezzogiorno sono stati costituiti.

Perché in definitiva una attenta analisi (e mi dispiace di non aver qui le cifre) degli investimenti fatti dall'I. R. F. I. S., ed il tipo delle imprese che hanno fruito dei pre-

stiti I. R. F. I. S. ci porta a questa considerazione: che i prestiti sono stati in generale dati per una cifra che mi pare corrisponda all'80 per cento circa del totale — a grossi complessi industriali di tipo monopolistico che operano nel nostro paese per la costruzione di impianti (elettrici, chimici ecc.) in cui il rapporto fra l'investimento di capitale e la manodopera è assolutamente irrisorio.

Ho avuto occasione di partecipare ad un giro con la Commissione Industria in Sicilia, durante il quale la Commissione stessa ha dovuto constatare che gli investimenti sono stati fatti in industrie che impiegano pochissima manodopera, in cui ad ogni operaio corrisponde in media un investimento dai 25 ai 50 milioni. Siamo molto lontani da quei famosi 4 milioni dello schema Vanoni necessari per giungere alla eliminazione della disoccupazione, particolarmente nelle regioni meridionali.

La cosa più grave è che dei prestiti hanno fruito concentrazioni monopolistiche che nel nostro paese non hanno bisogno di agevolazioni attraverso queste forme di aiuto. Ne hanno fruito in primo luogo la Edison, la Montecatini, la B. P. D., i cementifici della Fiat e la Società generale di elettricità che, come è noto, è una filiazione delle strade ferrate meridionali, cioè è legata a tutto il gruppo finanziario delle Bastogi. La politica che si è seguita in questo campo non è stata pertanto favorevole all'incremento della occupazione e allo sviluppo della piccola e media impresa che è l'unica che può avere effettivamente una funzione nell'assorbimento della manodopera; tanto è vero che nella zona industriale di Catania, dove sorgono già 24 o 25 piccole imprese e dove ne sorgeranno in un prossimo futuro una quarantina, il rapporto fra investimenti e occupazione è diverso, aggirandosi su una spesa — per ogni operaio occupato — di 2-2 milioni e mezzo. Questa è una indicazione utile per affrontare veramente il problema della disoccupazione e verso questi investimenti dovrebbero essere indirizzati gli aiuti che vengono dagli Stati Uniti.

Per queste considerazioni mi rivolgo, signor Presidente, alla sua sensibilità per vedere se non sia possibile, prima di dare il mio parere che in linea di massima non può non essere favorevole, sentire una relazione dell'onorevole Ministro su questo punto anche perché certe modificazioni da lei illustrate come Relatore, per quanto riguarda la concessione dei prestiti e quindi delle garanzie, non intaccano il sistema, anzi a mio parere

aggravano le possibilità discriminatorie da parte degli istituti. Credo che l'errore più grave sia stato quello di mettere alla direzione di questi istituti dei funzionari di banca, i quali hanno portato negli istituti stessi la mentalità tipica che può essere considerata encomiabile per una banca che deve garantire un interesse ai suoi capitali, ma non per un istituto di questo genere. Ci sarebbe, qui, da discutere su tutto il sistema bancario italiano.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'ho detto apertamente all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'I.S.V.E.I.MER.

FALETRA. So che lei è particolarmente sensibile su questo argomento, e per questo mi rivolgo a lei onorevole Sottosegretario. Non è possibile che questi istituti, che devono essere di propulsione per il sorgere di piccole e medie industrie nelle zone depresse dove mancano i capitali, dove manca lo spirito trascinatore d'iniziativa, debbano vedersi negare questi aiuti. Per questa ragione, signor Presidente — e lungi da me ogni idea dilatoria od ostruzionistica (perché da parte nostra siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento) — penso che una discussione in via preliminare alla presenza del Ministro sarebbe estremamente utile sia sul problema in generale che per vedere al tempo stesso di trovare insieme il sistema per rendere più solleciti questi prestiti in modo da poter arrivare a trovare insieme una soluzione che effettivamente dia incremento allo sviluppo delle medie e piccole industrie. Per queste considerazioni chiederei di sospendere per brevissimo termine la discussione del disegno di legge.

RAFFAELLI. L'intervento del collega Faletra mi porge l'opportunità di formulare il voto che si possa discutere, in apposita seduta, degli orientamenti e della attività del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e quindi della attività sia degli enti specializzati come delle banche del sistema ordinario.

Credo che il collega Faletra ci abbia richiamati esplicitamente a questa necessità, perciò, salvo naturalmente il diritto del collega Faletra, raccomando all'onorevole Presidente questo impegno.

GIGLIA. Desidero associarmi alle considerazioni fatte dall'onorevole Faletra. È necessario che su questa impostazione della utilizzazione dei fondi vi sia una discussione alla quale dovrebbe esser presente il Ministro del tesoro perché è a mia conoscenza che

vi è in atto una larga predisposizione da parte del Comitato interministeriale per il credito per la concessione di aperture di sportelli bancari.

Tale discussione sulle banche si rende quindi opportuna ed anche in occasione dell'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro, abbiamo insistito su questo argomento.

MARZOTTO. Vorrei esprimere il mio accordo con il Presidente sulla opportunità di approvare il provvedimento in esame, in quanto — pur lasciando naturalmente impregiudicata quella che è la discussione sulle banche — si dà l'avvio alla utilizzazione di questo prestito che ha effetto favorevole, sia pure parzialmente, sul Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Rispondo, come Relatore per la parte che riguarda il provvedimento in esame e poi per quanto mi sembra opportuno dire in merito alla richiesta di intervento del Ministro del tesoro.

Il provvedimento, come l'onorevole Faletra ha detto nella parte finale del suo intervento, non ha per oggetto la politica d'impiego; questa politica di impiego è, senza dubbio, di competenza del Ministro del tesoro; in parte, secondo i nuovi orientamenti, anche del Ministro dell'industria. I nuovi provvedimenti hanno creato una serie di uffici presso il Ministero dell'industria che si occupano di questa politica, naturalmente d'accordo con il tesoro. È in sede di esame della attività di questi dicasteri e particolarmente degli stati di previsione della spesa, che possono essere rivolte considerazioni, critiche e suggerimenti, circa la politica di impiego, che si impernia su fondi di rotazione i quali sono alimentati anche con altri mezzi che non siano quelli provenienti dagli aiuti che in conto *surplus* ci vengono dati dagli Stati Uniti.

Noi ora discutiamo un provvedimento acquisitivo di questi mezzi che, pure per un importo piuttosto modesto, non possono essere riversati ai fondi per l'I. S. V. E. I. MER, l'I. R. F. I. S. e il C. I. S. senza che venga approvato il disegno di legge.

È implicita, in questa mia considerazione, la preghiera alla Commissione di voler procedere con sollecitudine alla approvazione del provvedimento. Ciò non toglie, però, che si possano muovere lagnanze ed esprimere suggerimenti in merito alla gestione dei fondi e mi associo, come Relatore, alla preghiera rivolta al Ministro del bilancio, in quanto in sé concentra tutte le competenze di questo tipo del Ministro del tesoro,

del Ministro dell'industria per le nuove prospettive e del Ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, di fare in questa sede una esposizione specifica in merito a questa politica.

Debbo anche dire che prima dell'inizio delle vacanze, con lettera della quale ebbi a dare notizia alla Commissione, il Ministro del bilancio si dichiarò a disposizione, alla riapertura, per venire a trattare presso la Commissione, in una seduta appositamente dedicata, i problemi del credito e del risparmio.

È un po' forse negligenza mia non aver ricordato questo ma non lo ho fatto perché, pur essendo la riapertura della Camera avvenuta in ottobre, vi è stato il congresso della democrazia cristiana che con gli impegni recati a numerosi parlamentari non ce ne ha dato la possibilità.

Oggi stesso invierò una lettera al Ministro del bilancio richiamandomi alla sua e pregandolo di indicare una data e fin da ora rivolgo preghiera all'onorevole Sottosegretario Tesaurò perché voglia annunciare al ministro l'invio di questa lettera.

Se la Commissione è d'accordo con gli onorevoli Faletta, Raffaelli e Giglia che hanno praticamente chiesto la stessa cosa — l'onorevole Giglia associandosi all'onorevole Faletta — chiederei al Ministro del bilancio che, una volta illustrata la politica del Comitato per il credito e per il risparmio, ci illustrasse anche i criteri che sono seguiti, nella erogazione dei crediti collegati ai fondi di cui al provvedimento in esame.

Ognuno di questi fondi opera con la presenza di un Ispettore del tesoro e per ogni riunione vi è un apposito rapporto. Questo, almeno, secondo le disposizioni di un tempo, che io ritengo ancora in vigore.

Informerei anche il Ministro che la seduta potrebbe essere seguita, il giorno dopo, da un'altra riunione dato che alla esposizione seguirà una discussione.

Chiarito quanto sopra, vorrei pregare la Commissione, in considerazione del fatto che si tratta di introdurre nuovi mezzi da ripartire poi ai fondi nelle misure indicate, e in particolare prego l'onorevole Faletta, di accedere alla approvazione del disegno di legge in esame nella maniera più sollecita possibile.

Non ho ancora risposto alle considerazioni fatte sull'articolo 3, vale a dire se la mutazione delle norme che regolavano le garanzie, mutazione che è indicata nel 4° comma dell'articolo 3 del disegno di legge e riprodotta nell'articolo 4, sia un peggioramento.

In verità le norme che oggi regolano la materia sono le seguenti: per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge, gli istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili dell'azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075. Ora, all'articolo 4 del disegno di legge in esame si dice che per tutte le operazioni effettuate ai sensi della presente legge, gli istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. Gli istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie.

Ora, come struttura giuridica di elementi di garanzia, a me pare che le indicazioni contenute nel disegno di legge in esame siano più chiare e migliori di quelle contenute nell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1957, n. 48, e mi pare che anche le perplessità di carattere giuridico circa la volontarietà o meno dell'ipoteca siano, in questo modo, eliminate. Rimane quindi da valutare la «mano» con la quale queste norme sono applicate ma la mano non è legata allo strumento legislativo, bensì all'organo che applica, vale a dire a quei criteri di esclusivo rigore bancario come è stato qui detto, che, pure commendevoli e da rispettare in se stessi, possono presentare, di fronte a fondi che non sono di proprietà di detti istituti anche se per essi è riconosciuta la quota del 30 per cento di rischio, molto minore sensibilità a quelle esigenze sociali che sono le uniche ad aver dato vita a questi provvedimenti.

Si tratta del modo di attuazione delle norme di legge.

Mi è parso di aver compreso che l'onorevole rappresentante del Governo condivide, se non tutte, alcune delle considerazioni esposte ma non so cosa potremmo, da parte nostra, includere nel disegno di legge, di diverso da quanto vi è contenuto. Non possiamo dire, mi pare, nulla di diverso e ritengo che il testo attuale rappresenti un miglioramento rispetto alle norme in vigore.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io vorrei aggiungere alle parole del Presidente la mia preghiera alla Commissione di separare i due problemi, profondamente diversi e distinti.

Abbiamo anzitutto un problema puramente giuridico e tecnico nello stesso tempo, relativo alle garanzie, cioè una modalità di applicazione. Debbo dire che l'attuale congegno è quanto di meglio si potesse desiderare dal punto di vista della tecnica giuridica perché, tenuto conto di tutti gli inconvenienti ai quali aveva dato luogo la disposizione precedente, noi ci troviamo di fronte ad una formulazione la quale penso garantisca in modo assoluto la possibilità di soddisfazione di quelle esigenze che sono state prospettate dallo stesso onorevole Faletra.

Comunque è un problema di carattere così marginale, così particolare, che lo possiamo affrontare in Commissione, indipendentemente dalla questione sollevata di carattere generale relativa alla politica del credito e del risparmio.

Per quel che riguarda poi l'approvazione o meno del provvedimento, l'attendere o non attendere quel che dirà il Ministro del Bilancio anche in rappresentanza del Ministro dell'industria, e per il Mezzogiorno e del tesoro, mi permetto dire che, molto acutamente, il Presidente ha già posto la questione: l'attuale disegno di legge non è altro che una piccola macchina per fare entrare i fondi nel giro; e, qualunque sia la politica relativa al credito e al risparmio, si dovrà arrivare alla formulazione di questo disegno di legge. Lo stesso onorevole Faletra molto acutamente ha terminato il suo intervento dicendo « certamente dobbiamo essere favorevoli e non credo che ci sia nessuno in Commissione che possa pensare diversamente ».

E allora io stralcerei questo problema puramente materiale dal problema sociale della politica del credito, per cui sarà opportuno veramente sentire la relazione del Ministro del bilancio, soprattutto perché i rilievi che molto saggiamente sono stati fatti a proposito dell'utilizzazione dei fondi che vengono dagli Stati Uniti, riguardano tutti gli enti. A questo proposito ricordo che ho avuto il coraggio di dire, in occasione dell'insediamento del consiglio di amministrazione dell'I.S.V.E.I.MER. che non condividevo affatto la impostazione fatta dal presidente del consiglio di amministrazione uscente il quale sosteneva che bisognava fare un passo indietro ed applicare a quell'istituto tutte indistintamente le norme relative alle banche. In quell'occasione richiamai l'attenzione sulla vera funzione che deve avere l'I.S.V.E.I.MER. che non è quella di una banca.

Quindi confido che la Commissione vorrà approvare il disegno di legge, salvo a svol-

gere in una prossima seduta la discussione relativa alla politica del credito.

MARZOTTO. Vorrei chiedere al Presidente quando ritiene che questa discussione col Ministro possa essere svolta.

PRESIDENTE. Ritengo dopo il 10 dicembre, alla ripresa dei lavori dopo le due settimane di libertà previste per i Parlamentari.

FALETRA. Signor presidente, certamente questo provvedimento è di autorizzazione a disporre di fondi. Sono d'accordo con lei su questa definizione anche se il disegno di legge, all'articolo 3 e 4, intacca in certo senso o comunque modifica il sistema attuale. Per questo ho detto prima che era necessaria una discussione perché essa ci può portare a chiarire alcune posizioni.

Tuttavia sono d'accordo per non rinviare ulteriormente l'approvazione di questo provvedimento e quindi sono favorevole all'approvazione in questa stessa seduta, con l'impegno però — che lei ha ribadito — che il Ministro del bilancio verrà ad illuminarci, particolarmente su questi istituti speciali.

AUDISIO. Prima di passare agli articoli desidererei avere un chiarimento in merito alla relazione al disegno di legge che dice che *come è noto*, il 7 marzo 1958 è stato stipulato un Accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti, concernente l'assegnazione di prodotti agricoli americani (cotone, tabacco ecc.) all'Italia.

PRESIDENTE. L'Accordo 7 marzo 1958 fra l'Italia e gli Stati Uniti è contemplato in un disegno di legge (1451 della Camera) che è stato deferito in sede referente alla Commissione Affari esteri con il parere della Commissione permanente per l'Agricoltura. La Commissione Affari Esteri lo ha già approvato il 13 novembre in sede referente ed il Relatore è stato incaricato di preparare la relazione per la discussione in aula. L'articolo 1 dell'Accordo indica i prodotti oggetto dell'Accordo stesso, i principali dei quali sono: cotone per 20.720.000 dollari, tabacco per 3 milioni di dollari, pollame (polli, tacchini ecc.) per 500 mila dollari; il resto integra le precedenti somme sotto la voce « noli » per 800 mila dollari. Detta somma che ammonta a 25 milioni di dollari, è attribuita, per l'articolo 2, per la metà (12 milioni e mezzo) a prestito dato al Governo italiano per interventi a favore dell'economia meridionale; per 6.250.000 dollari a prestiti accordati dall'Export-Import Bank, 5 milioni al finanziamento spese sostenute dalle autorità americane in Italia ed altre minori. In

ogni modo l'accordo nella sua interezza verrà presentato per l'approvazione in aula e in quella sede gli onorevoli deputati potranno fare le loro osservazioni.

Debbo dire che, non essendo ancora questo Accordo divenuto legge, rimane il dubbio che divenendo legge il disegno di legge al nostro esame esso sia immediatamente operante. Si tratta però di un accordo internazionale che normalmente viene reso operante mediante conversione in legge, dalla data della sua stipulazione.

AUDISIO. Ringrazio l'onorevole Presidente per i chiarimenti. Tuttavia ritengo che in questa occasione non sarebbe inopportuno — viste le gravi cose che stanno accadendo in campo alimentare, e soprattutto in quello dei prodotti agricoli — che noi esprimessimo un voto al Governo per predisporre una vigilanza dagli organi competenti affinché all'atto dell'introduzione dei prodotti alimentari in Italia ne sia garantita l'assoluta genuinità. So che non siamo tecnicamente i più qualificati ad esprimere questo parere, ma credo che un semplice voto rientri nelle nostre possibilità.

PRESIDENTE. Un voto del genere è di competenza dell'aula in sede di approvazione del provvedimento. Del resto non penso che il Presidente della Commissione Agricoltura sarebbe soddisfatto di un nostro sconfinamento nel suo campo. Comunque penso che siamo tutti d'accordo sullo spirito di questo voto anche se non lo esprimiamo materialmente.

AUDISIO. Ringrazio l'onorevole Presidente. Del resto l'opportunità o meno del voto era lasciata alla sua piena discrezione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura avvertendo che non essendovi emendamenti e se nessuno chiede di parlare, li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 7 marzo 1958, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 7.812.500.000 lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

(È approvato).

#### ART. 2.

Le somme prelevate a norma del precedente articolo 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.), all'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I. R. F. I. S.), e al Credito industriale sardo (C. I. S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.

(È approvato).

#### ART. 3.

Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalità ed agevolazioni contemplate dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito di cui al precedente articolo 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione.

La differenza fra il saggio d'interesse del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio d'interesse dovuto ai sensi del precedente comma è trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese d'amministrazione e del rischio.

Per tutte le operazioni effettuate ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni. Gli Istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie.

(È approvato).

#### ART. 4.

Il quarto comma dell'articolo 3 delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, ed 8 febbraio 1958, n. 102, è sostituito dal seguente:

« Per tutte le operazioni effettuate ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive

modificazioni. Gli Istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie. La presente disposizione è applicabile a tutte le operazioni effettuate ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 38 ».

(È approvato).

ART. 5.

Qualora l'ammontare delle somme restituite dagli Enti ed Istituti, che hanno ricevuto assegnazioni od anticipazioni da destinare a finanziamenti a valere sui prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi degli Accordi stipulati in data 23 maggio 1955, 30 ottobre 1956 e successive integrazioni, e dell'Accordo 7 marzo 1958, non fosse sufficiente ad assicurare la copertura integrale dell'ammortamento dei prestiti medesimi alle scadenze prescritte, la relativa integrazione della spesa sarà sostenuta dal bilancio statale, salvo eventuale rivalsa.

Le differenze in più o in meno, che dovessero eventualmente risultare in dipendenza di oscillazioni nel corso del cambio con il dollaro, fra le somme restituite per l'ammortamento dei prestiti dagli Enti ed Istituti di cui al precedente comma e quelle dovute al Governo degli Stati Uniti d'America, rispettivamente riaffluiranno al bilancio dell'entrata o verranno coperte a carico del bilancio della spesa.

(È approvato).

ART. 6.

Il Ministro per il tesoro e gli Enti ed Istituti di cui ai precedenti articoli potranno regolare con apposite convenzioni i rapporti nascenti dalla applicazione della presente legge.

Le convenzioni predette sono esenti da tassa di bollo e di registro.

(È approvato).

ART. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Sull'ordine dei lavori.**

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le osservazioni che il nostro Presidente ha fatto ieri circa gli inconvenienti che sarebbero potuti derivare dalla disposizione della copertura all'articolo 12 del disegno di legge n. 1664, concernente l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e il fatto che tale disegno di legge si trovi dinanzi al Senato, ha reso necessario un intervento mio presso la Presidenza di quell'Assemblea, e posso annunciare:

1°) la Commissione competente del Senato ha già approvato in sede deliberante la prima delle due leggi di copertura con alcune variazioni;

2°) la V Commissione permanente del Senato all'unanimità ha chiesto al Governo di ritirare dal Senato il disegno di legge relativo all'imposta generale sull'entrata per passarlo alla Camera; di modo che io interverrò presso la presidenza del Senato affinché questo voto sia adempiuto; e così sarà adempiuto anche il voto del nostro Presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la comunicazione che faciliterà molto i nostri lavori. Mi riservo di provvedere tempestivamente alla nomina del Relatore sul disegno di legge in questione.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Troisi: Modifiche alla legge 6 Agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari. (687).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Troisi: « Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari ».

Il Relatore, onorevole Scarlato, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCARLATO, *Relatore*. Desidero far presente che la V Commissione permanente della Camera, investita del parere alla nostra Commissione, non lo ha ancora espresso. Interpellato in proposito, il Presidente della Commissione ha promesso che la Commissione lo avrebbe dato in breve tempo. Non so se la Commissione desideri attendere, prima di iniziare la discussione, detto parere.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, molti sono i provvedimenti che attendono il parere della V Commissione, la quale è oberata di lavoro non meno di noi. Qui si tratta però di una proposta di legge presentata il 10 dicembre 1958. Propongo pertanto alla Commissione di passare all'esame del provvedimento.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

SCARLATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Con la legge 6 agosto 1954, n. 603, veniva istituita, con decorrenza 1° gennaio 1954, una imposta sulle società ed enti tenuti a presentare il bilancio o rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, ancorché esenti dall'imposta di ricchezza mobile o assoggettati a tributo sostitutivo.

Con la proposta dell'onorevole Troisi si intende modificare questa legge nel senso che si intende estendere l'esenzione prevista all'articolo 3 anche agli enti che hanno lo scopo di curare l'organizzazione di fiere campionarie regionali a carattere internazionale non aventi fini speculativi e che svolgano unicamente attività di pubblico interesse, quando sia accertato che si configurino come consorzi o fondazioni di enti pubblici già esentati dal pagamento dell'imposta sulle società.

Sulla proposta Troisi devo sollevare le seguenti riserve:

1) L'imposta sulle società, istituita con lo scopo di perfezionare il sistema d'imposizione nei confronti delle società ed enti tassabili in base a bilancio, è, salvo rarissime eccezioni, di generale applicazione e ciò emerge anche dall'articolo 1 della stessa legge istitutiva, il quale prevede la tassazione anche dei soggetti esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di speciali disposizioni o assoggettati a tributi sostitutivi.

2) Una seconda considerazione di carattere generale è che il sistema fiscale in tale materia è talmente organico ed articolato nelle sue disposizioni, che una eccezione del tipo di quella contemplata nella proposta Troisi smaglierebbe tutto il complesso della norma e dei provvedimenti alterando l'assetto faticosamente raggiunto in tale delicata area fiscale.

3) Inoltre — e questa è una considerazione di carattere particolare — è difficile allo stato di prevedere in quale misura il

beneficio della esenzione — ove accolta ed applicata la proposta di legge — si distribuirebbe fra gli enti fieristici, gli operatori economici, gli espositori e tra la massa dei consumatori.

Quindi per due ragioni di carattere generale di impostazione di tutta questa materia, oltretutto per le ragioni di carattere particolare esposte, esprimo parere sfavorevole alla proposta di legge Troisi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La relazione è talmente chiara che non posso che associarmi nell'esprimere il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo unico:

« All'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 603, è aggiunto il seguente comma:

« 10°) agli Enti che hanno lo scopo di curare la organizzazione di Fiere campionarie generali a carattere internazionale non aventi fine speculativo e che svolgano unicamente attività di pubblico interesse quando sia accertato che si configurino come Consorzi o Fondazioni di Enti pubblici, già esentati dal pagamento dell'imposta sulle società ».

La proposta di legge, constando di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà posta in votazione direttamente a scrutinio segreto, tenendo presente che sulla proposta di legge si sono espressi in senso contrario sia il Relatore che il Governo.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per i finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare » (1410).

Presenti e votanti . . . . . 26

Maggioranza . . . . . 14

Voti favorevoli . . . . . 26

Voti contrari . . . . . 0

*(La Commissione approva)*

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1959

e della seguente proposta di legge:

Trois: « Modifiche alla legge 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (687).

Presenti . . . . .	26
Astenuti . . . . .	10
Votanti . . . . .	16
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	0
Voti contrari . . . . .	16

(La Commissione non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bensi, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Faletta, Giglia, Grilli Giovanni, Marotta Michele, Martinelli,

Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Nicoletto, Passoni, Patrini, Pieraccini, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Tantalò, Trebbi, Zugno.

Si sono astenuti (per la proposta di legge 687):

Bigi, Calasso, Faletta, Grilli Giovanni, Monasterio, Montanari Silvano, Nicoletto, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Trebbi.

**La seduta termina alle 12,40.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI